Civile Ord. Sez. 5 Num. 27386 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 20/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5742/2025 R.G. proposto da:

Nicosia Antonino, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Fiorentini

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia n. 5963/2024 depositata il 31/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5963/2024 la CGT di II grado della Sicilia rigettava l'appello proposto da Antonino Nicosia avverso la sentenza n. 2414/2020,

con cui la CGT di I grado di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della somma di 75.952,11 euro corrisposta dal Nicosia a titolo di imposta di successione quale (originario) erede testamentario di Marta Laura Rosina Venturi.

2. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c..

5. Il contribuente chiedeva la decisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

6. In data 9.9.2026 il ricorrente depositava atto di rinuncia al giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese e la controricorrente, con dichiarazione resa nel medesimo atto, accettava la rinuncia, associandosi alla richiesta di estinzione con integrale compensazione delle spese del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la CGT di II grado, invertendo l'onere della prova, avrebbe esonerato l'Agenzia delle Entrate dall'onere di dimostrare il fatto posto a fondamento dell'eccezione di inefficacia del pagamento del contribuente, ossia che la liquidità utilizzata per il versamento dell'imposta provenisse dall'eredità, ponendo invece a carico del contribuente la relativa prova negativa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 346/1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il citato art. 42 non subordina il diritto al rimborso alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dimostrazione della estraneità al compendio ereditario delle somme utilizzate per il pagamento.

3. Preliminarmente, la Corte rileva che, con atto depositato in data 9.9.2026, il difensore del ricorrente, a ciò espressamente delegato per procura in atti, ha dichiarato di rinunciare al giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese e la controricorrente, con dichiarazione resa nel medesimo atto, ha accettato la rinuncia, associandosi alla richiesta di estinzione con integrale compensazione delle spese del giudizio.

4. Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

5. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto *latu sensu* sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/10/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale